



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Unica Penale

Composta dai signori:

Dr. Nicola LARICCIA Presidente  
Dr. Domenico TONI Consigliere  
Dr. Antonia MARTALO' Rel. Consigliere

all'udienza del 30 Maggio 2022

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale a carico di:

- LIBERO ASSENTE -

- LIBERO PRESENTE -

Pres.: negativo per entrambi

IMPUTATI

dei seguenti reati:

- 1) art. 256 comma 4 del D. L.vo 152/2006, perché, quale legale rappresentante della [redacted] conduttore con compiti di gestione dal 19.11.09 al 30.9.12 e gestore dal 1.10.13 al 21.5.15 (data di revoca dell'AIA) della discarica denominata [redacted] nella omonima Contrada, di proprietà del Comune di [redacted], autorizzata con AIA n. 374/08 e successivi aggiornamenti e modifiche, avente ad oggetto la gestione e il trattamento dei rifiuti solidi urbani dei comuni ricadenti nel bacino di utenza BR/i, non osservava le prescrizioni contenute e richiamate nella predetta AIA ed in particolare violava le seguenti prescrizioni:

Sentenza N. 1067

Del 30.05.2022

N. 1078/2020 R. Gen.

N. 8772/2015  
R. Gen. Not. Reato

Depositata il

17-08-2022

(Dr. Avv. Angelo ORLANDO)

CORTE DI APPELLO DI LECCE

Prenotati a debito € 777/00 €

N° 1530 Mod. 2ASG-SIAMI

Lecca, 31-08-2022

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
BOLOGNESI Vincenza

- ✓ punto 2.10 all. 1 dei D.Lgs. 36/2003 - prescrizione 5.2, 2<sup>a</sup> alinea dell'AIA n. 74/2008 (assenza di idonea copertura giornaliera dei rifiuti);
- ✓ punto 2.10 dell'all. 1 del D.Lgs. 36/2003 - prescrizione 4.0 dell'AIA n. 374/2008 (inadeguatezza dello stoccaggio e dell' abbonamento dei rifiuti);
- ✓ punto 2.2 e 2.3 dell'all. 1 del D.Lgs. 36/2003 - prescrizione 5.2., 1<sup>a</sup> e 10<sup>a</sup> alinea dell'AIA n. 374/2008 (presenza di percolato su lotti in esercizio e su lotti non operativi);
- ✓ punto 2.4.2 del D.Lgs. 36/2003 (prescrizione non richiamata nell'A.I.A., poiché prevista dalla 36/2003 che costituisce le disposizioni di BAT – Best Available Technology- Migliori Tecnologie Disponibili) (inadeguatezza delle protezioni dei rifiuti, sia dei telo di TNT che dei sottostante HDPE);
- ✓ art. 182 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e art. 7 D.Lgs. 36/2003 – prescrizione 5.1.1 o. 3 dell'Allegato A all'A.I.A. 374/2008 e pag. 5, l' alinea, della D.D. n. 70 del 1/12/2012 (presenza di rifiuti non omogenei);
- ✓ punto 2.2 e 2.3 del D.Lgs. 36/2003 - prescrizione 7.2 dell'Allegato A all'AIA. 374/2008 (inadeguatezza del sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche, sia su lotti in esercizio che su lotti non operativi);
- ✓ art. 208 comma 9 lett. g) del DLvo 152/06 e art. 14 del D.Lgs 36/2003 - punto 7 pag. 8 dell'A.I.A. 374/2008 (assenza delle previste garanzie finanziarie);
- ✓ punto 4 dell'AIA 374/08 (realizzazione di nuove opere in assenza di preventiva autorizzazione  
*Accertato in Brindisi 16.3.15 e commesso fino al 5.5.2015 (data del sequestro preventivo)*

2) [redacted] art. 110 c.p., 81 cpv e 256 comma 4 del D. L.vo 152/2006, perché, in concorso tra loro, [redacted] quale legale rappresentante della [redacted], conduttore con compiti di gestione dal 19.11.09 al 30.9.12 e gestore dai 1.10.13 al 21.5.15 (data di revoca dell'AIA) della discarica denominata [redacted] nella omonima Contrada, di proprietà dei Comune di [redacted] autorizzata con AIA o. 374/08 e successivi aggiornamenti e modifiche, avente ad oggetto la gestione e il trattamento dei rifiuti solidi urbani dei comuni ricadenti nel bacino di utenza BR/1, [redacted] quale Direttore Tecnico su incarico della [redacted], dal 01/05/2011 in poi della medesima discarica, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, non osservavano le prescrizioni contenute e richiamate nella predetta AIA ed in particolare violavano le seguenti prescrizioni:

- ✓ punto 11.0 AIA 374/08 sul Monitoraggio ambientale, che prevedeva, a carico del gestore l'esecuzione delle analisi sulla composizione delle acque sotterranee per tutti i pozzi di monitoraggio previsti, con cadenza mensile, trimestrale, semestrale e annuale a seconda dei parametri da ricercare e dei livelli di falda da determinare, non effettuando alcuna analisi nel 2011 e nel 2014 ed effettuando analisi solo

parziali nel 2012 (nel Novembre 2012 su nr. 4 pozzi) e nel 2013 (nell'Agosto/Settembre 2013 su nr. 6 pozzi; nel Dicembre 2013 su nr. 7 pozzi);

- ✓ pagina 15 di 53 del p.m.c. "piano di monitoraggio e controllo" di cui alla integrazione dell'AIA 70/2012, che su tutti i pozzi (interni ed esterni) imponeva al gestore:
- ❖ la misurazione in continuo del livello della falda;
  - ❖ l'impiego di sonde multiparametriche per la misura del PH, temperatura, Ossigeno disciolto, potenziale REDOX e conducibilità elettrica;
  - ❖ l'inoltro ogni tre mesi della richiesta all'ARPA-DAP di Brindisi per l'analisi chimico fisica (di controllo) delle acque sotterranee dei pozzi interni ed esterni alla discarica esistenti e di futura realizzazione per un totale di n. 4 analisi annue per la ricerca dei parametri indicati, non effettuando alcuno degli adempimenti prescritti.

### APPELLANTI

**Avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi emessa in data 5.11.2019 che così provvedeva:**

Dichiara [REDACTED] colpevole dei reati ascrittigli in rubrica, limitatamente, per ciò che attiene ai fatti di cui al capo b), quelli commessi in epoca successiva al 5 novembre 2011, e lo condanna alla pena di mesi cinque di arresto, nonché al pagamento delle spese processuali;

Dichiara [REDACTED] colpevole del reato ascrittogli limitatamente ai *fatti* commessi in epoca successiva al 5 novembre 2011 e lo condanna alla pena di mesi uno giorni quindici di arresto, nonché al pagamento delle spese processuali;

Pena sospesa.

Condanna [REDACTED] in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili [REDACTED] Comitato Salute Ambiente e Territorio e Legambiente Comitato Regionale Pugliese, che liquida equitativamente in € 5.000,00 per ciascuna di esse;

Condanna [REDACTED] in solido tra loro, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Ministero dell'Ambiente e [REDACTED] da liquidarsi in separato giudizio civile, assegnando agli stessi una provvisoria di € 10.000,00 ciascuno;

Condanna [REDACTED] in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle costituite parti civili, che liquida, per ciascuna, di esse, in € 5.550,00, oltre accessori come per legge;

Dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine al reato di cui al capo b) della rubrica, limitatamente ai fatti commessi in epoca antecedente al novembre 2011, in quanto estinti per prescrizione;

Dichiara non doversi procedere in ordine all'illecito amministrativo dipendente da reato contestato a [REDACTED] in quanto estinto in conseguenza dell'avvenuta cancellazione di detta società dal registro delle imprese.

Le parti hanno così concluso:

Il P.G. NDP per prescrizione con conferma delle statuizioni civili con correzione errore materiali per i capi A) e D) che si riferiscono ai numeri 1) e 2);

I difensori delle pp.cc.:

avv. [REDACTED] per il Ministero dell'Ambiente in persona del Ministero pro tempore, c/o AA. Dello Stato di Lecce;

avv. [REDACTED] per la conferma e deposita conclusioni e nota spese;

avv.ti Giuseppe Durano e Francesco Monopoli per il Comitato "Salute Ambiente e Territorio; e per la p.c. [REDACTED] chiede la conferma delle statuizioni civili e deposita conclusioni;

avv. [REDACTED] per l'Associazione Legambiente Comitato Regionale Pugliese Onlus, per la conferma e deposita conclusioni e nota spese;

avv. [REDACTED] per Associazione Italia Nostra Onlus; per la conferma e deposita nota spese.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza in data 5 novembre 2019 il Tribunale di Brindisi condannava [REDACTED] alla pena di mesi 5 di arresto per i fatti a lui ascritti ai capi A e B con esclusione, relativamente a questi ultimi, per quelli commessi in epoca precedente al 5 novembre 2011; condannava altresì [REDACTED] alla pena di mesi 1 giorni 15 di arresto per il reato a lui ascritto limitatamente ai fatti commessi successivamente al 5 novembre 2011.

Gli imputati venivano, inoltre, condannati in solido tra loro e con la società [REDACTED] al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili Comune di [REDACTED], Associazione Italia Nostra Onlus, Comitato salute ambiente e territorio e Legambiente comitato regionale pugliese, liquidato equitativamente in euro 5000,00, nonché nei confronti del Ministero dell'Ambiente e [REDACTED] [REDACTED] da liquidarsi in separata sede.

Avverso la citata sentenza proponevano tempestiva impugnazione i difensori degli imputati articolando i seguenti motivi.

Per il [REDACTED]

1. inammissibilità delle parti civili private ed infondatezza della domanda risarcitoria di tutte le costituite parti civili private e pubbliche. Già in primo grado e specificatamente all'udienza del 26 giugno 2016 è stata eccepita la inammissibilità della costituzione di parte civile delle parti private sul presupposto che l'unico legittimato a domandare il risarcimento per il danno ambientale è il Ministero dell'Ambiente cioè lo Stato. Le associazioni di cittadini e i privati avrebbero diritto a domandare un ristoro solo ove dimostrassero di aver sofferto in proprio un danno patrimoniale. Nel caso di specie sarebbero emerse due anomalie processuali: la prima riguarderebbe l'atto di costituzione di parte civile per la violazione dei requisiti codicistici e l'altra la insussistenza di un rapporto logico giuridico tra il fatto contestato al appellante e le domande avanzate dalle parti civili

2. assoluzione per non aver commesso il fatto. Lo stesso pubblico ministero aveva concluso il processo di primo grado con richiesta di assoluzione sulla base di tre elementi emersi nel corso dell'istruttoria: a. il contratto del 28 aprile 2011 stipulato tra la [REDACTED] e l'imputato attribuiva a quest'ultimo le sole mansioni di preposto; b) l'imputato aveva inviato al legale rappresentante della [REDACTED] 30 segnalazioni scritte in ordine ai problemi di gestione della discarica; c) la tesi difensiva dello [REDACTED] secondo cui egli avrebbe delegato gli adempimenti della gestione al [REDACTED] è totalmente priva di fondamento. Se ciò fosse stato l'appellante avrebbe dovuto ricevere oltre alle mansioni di vigilanza sulla sicurezza e salute del personale altresì la delega scritta relativamente alla responsabilità nella gestione della discarica peraltro egli era totalmente priva di autonomia gestionale e finanziaria pertanto congiuntamente valutando la assenza di un atto formale di delega l'assenza di autonomia finanziaria si deve concludere per la estraneità dell'imputato ai fatti di gestione



3. mancato riconoscimento delle attenuanti generiche non avendo adeguatamente valutato il giudice la piena collaborazione prestata dall'imputato nel dibattimento e rideterminazione della pena inflitta

per lo [REDACTED]

1. nullità della sentenza per parzialità del dispositivo avendo omesso il giudice di primo grado di indicare il capo di imputazione A)

2. non ascrivibilità dei fatti di reato all'imputato. In primo luogo la convenzione negoziale non escludeva che l'oggetto fosse limitato ai soli Lotti 3 e 4. Quanto al profilo soggettivo la difesa rileva che la determina 374/2008 autorizzava l'AIA al Comune di Brindisi qualificandolo come gestore della discarica. In quella fase la società Nubile si era limitata a condurre le operazioni in discarica senza avere responsabilità oggettive in quanto era controllata dal responsabile tecnico del comune. Solo a seguito di determina 70/2012 veniva trasferita alla società la gestione della discarica e l'azienda nominava responsabile tecnico il dottor [REDACTED]. Poiché la determina 70/2012 era la transazione di quella del 2008, senza variazione della durata di 5 anni, dovrebbe concludersi che la gestione operativa della [REDACTED] era venuta a scadere 5 anni dopo la sua adozione, e cioè in data 12 giugno 2013. Da tale data fino al sequestro della discarica non vi sarebbe stata altra determina di autorizzazione, né al Comune né alla [REDACTED]. In definitiva gli odierni imputati dovrebbero rispondere della gestione della discarica solo ed esclusivamente per i sei mesi di valenza della determina 70/2012 e cioè dal 21 12 2012 al 12 giugno 2013; per il restante periodo la [REDACTED] sarebbe stata solo conduttore della discarica e il gestore sarebbe stato il comune di Brindisi.

3. Con riferimento alla prescrizione 5.2 relativa alla copertura giornaliera dei rifiuti, bisognerebbe rilevare due circostanze. La prima è che solo con la determina 70/2012 la Nubile srl subentrava nella gestione della discarica al comune di Brindisi. In ogni caso, per come chiarito dal geologo consulente tecnico di parte dottor [REDACTED], la copertura dei rifiuti non poteva essere effettuata secondo le prescrizioni riportate a causa di fatti estranei alla responsabilità della società; ed infatti per ritardi burocratici a questa non addebitabili l'impianto non era in grado di produrre il RBM, sicché la società procedeva alla copertura del rifiuto mediante l'utilizzo di tufina calcarea fornita da produttori locali a proprie spese. Il Comune di Brindisi non ha mai fatto pervenire osservazioni o contravvenzioni in merito alla tipologia del ricoprimento se non a seguito del sopralluogo in discarica del 16 marzo 2015

4. Quanto ai Lotti 4A e 4B per i quali è stata rilevata un'ampia superficie di rifiuti esposta direttamente agli agenti atmosferici, andrebbe rilevato che tali lotti erano interessati dalle operazioni di rimodellamento topografico in ottemperanza alle quote di progetto ed al fine di permettere la realizzazione del capping provvisorio. In ogni caso i rifiuti smaltiti erano biostabilizzati e quindi non inducevano alcun inquinamento odorigeno

5. quanto all'argine del lotto 4, dalle fotografie ritraenti il luogo, potrebbe verificarsi agevolmente che la porzione di argine più elevata risulta meglio coperta rispetto alla parte sottostante che è, al contrario, molto meno ricoperta.

6. Quanto al percolato andrebbe prima preliminarmente rilevato che i lotti 1 2 e 3 sono di post gestione quindi nella responsabilità del comune e del gestore del biogas. In ogni caso in una situazione di disconnessione idraulica non è semplice addebitare ad un lotto piuttosto che ad un altro l'appartenenza del percolato estratto.

7. Con riferimento alla mancata protezione del Telo tessuto non tessuto, ferme restando le considerazioni in merito alla gestione da parte della società, nel corso della istruttoria sarebbero emerse circostanze che il giudice avrebbe omesso di valutare. In particolare il teste ██████ avrebbe chiarito che, essendo il lotto 4 settore B collegato con il Lotto 2 già impermeabilizzato, il percolato non sarebbe stato a diretto contatto con il suolo e quindi non avrebbe potuto provocare alcun danno all'ambiente.

8. Con riferimento alla presenza di alcuni rifiuti non omogenei dovrebbe ribadirsi quanto già fatto presente al giudice di prime cure e cioè che dal fatto che in discarica siano stati rinvenuti alcuni rifiuti disomogenei non può dedursi automaticamente che in essa si smaltissero rifiuti di tale natura, potendo trovare la loro presenza una spiegazione alternativa.

9. quanto poi alla inadeguatezza del sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche la sua normalizzazione sarebbe stato precipuo compito del comune di Brindisi e non del gestore del lotto 4, e cioè la società ██████, che peraltro avrebbe rilevato più volte la mancanza di un sistema di raccolta delle acque delle meteoriche.

10. i risultati dei prelievi peraltro già al 31 agosto 2000 rilevavano una non conformità al dm 471/99 atteso che le acque del Pozzo Cataleta risultavano non rispondenti ai valori limite per i parametri nichel, ferro e manganese. In quella circostanza non fu ammessa alcuna ordinanza di messa in sicurezza d'emergenza per come invece prevedeva la normativa. La mancata attivazione della procedura per imporre la messa in sicurezza non avrebbe consentito di attivare i necessari interventi rivolti anche ad una tempestiva individuazione della Fonte contaminante e delle conseguenti azioni da intraprendere. Ciò ha concorso a determinare il crescente deterioramento qualitativo dell'acquifero sotterraneo.

11. eccessività della pena inflitta, mancato contenimento della pena base al minimo edittale, riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

\*\*\*

Entrambi i reati, di natura contravvenzionale, sono estinti per intervenuta prescrizione, atteso che essi risalgono, al più tardi al 5.5.2015 (data del sequestro) e il termine di anni cinque è decorso il 5.5.2020.

La pronuncia di estinzione, comunque, non impedisce alla Corte di condannare l'imputato alle sanzioni civili correlate all'accertamento della sua colpevolezza, trovando applicazione l'art. 578 c.p. in base al quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.



Questa Corte, in separato giudizio, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p. per violazione dell'art. 6, co. 2°, CEDU in relazione all'art. 117 Cost. E degli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e 48 CDFUE in relazione agli artt. 11 e 117 Cost.

Con sentenza nr. 7-30 30/7/2021 nr. 182 la Corte Costituzionale ha rigettato la predetta questione di legittimità costituzionale, di tal che permane l'obbligo del Collegio di riesaminare nel merito la vicenda de qua.

In detta pronuncia ha chiarito la Corte Costituzionale che resta fermo che nella situazione processuale di cui all'art. 578 c.p.p., che vede il reato estinto per prescrizione e, quindi, l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili.

Il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, invero, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato, ma deve, invece, accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 c.c.).

Con riguardo al fatto – come storicamente accertato nell'imputazione penale – il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno.

Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale.

La mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza.

La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'ormai precluso accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito.



Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'alto grado di probabilità logica (Cass. pen. sez. un. n. 30328/2002).

Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e, dunque, processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tale senso Cass. civ., sez. un., 11.1.2008, nn. 576, 581, 582 e 584).

In conclusione, il giudice dell'impugnazione penale, spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione, deve provvedere – in applicazione dell'art. 578 c.p.p. – sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza potere riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto.

Ciò chiarito, richiamando, quanto al perimetro valutativo del giudice dell'impugnazione penale nell'ambito dell'applicazione del disposto di cui all'art.578 c.p.p., i principi espressi dalla Consulta, deve osservarsi che, le doglianze oggi proposte non presentano alcun elemento di novità trattandosi di eccezioni già sottoposte al vaglio del giudice di primo grado.

Ai fini della disamina che va effettuata in questa sede nella quale, si ribadisce, la Corte è chiamata non più ad esprimere un giudizio di penale responsabilità, ma di fondatezza delle pretese risarcitorie alla luce del parametro del più probabile che non, è sufficiente ribadire alcuni concetti attorno ai quali ruota la responsabilità civile degli imputati.

Con riferimento alla sussistenza degli obblighi di gestione della [REDACTED] sulla discarica A [REDACTED] appare convincente quanto già precisato dal primo giudice a pagina 19 della sentenza impugnata nella parte in cui si è evidenziato quanto stabilito dal decreto legislativo 59/2010 come successivamente abrogato con riferimento al rinnovo della autorizzazione integrata ambientale.

In sostanza in assenza di una pronuncia dell'autorità competente sull'eventuale rinnovo dell'autorizzazione e in costanza di permanenza della operatività della [REDACTED] sulla discarica, deve ritenersi che quest'ultima società abbia continuato a gestire l'impianto sulla scorta della autorizzazione numero 374 2008 di cui quella numero 70 del 2012 costituiva mera integrazione ed aggiornamento anche dopo la cessazione della sua efficacia, quale gestore in regime di prorogatio, così gravando sulla stessa ogni obbligo derivante dalla normativa e dai provvedimenti amministrativi.



Tale osservazione si salda perfettamente con il contenuto della nota in data 31.5.2013, trasmessa proprio dalla [redacted] e diretta alla Regione Puglia, alla Provincia di Brindisi, all'Arpa Puglia, al Comune di Brindisi e all'Asl di Brindisi, con cui proprio lo [redacted] nella qualità di gestore della discarica, chiedeva alle Autorità in indirizzo, il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata ambientale. Tale richiesta costituisce il presupposto per fondare la sua responsabilità in ordine ai fatti commessi in quell'arco temporale.

La acquisizione delle fotografie redatte al momento del sopralluogo nonché la documentazione amministrativa e le testimonianze rese dai testi [redacted], [redacted], nonché del teste della difesa e consulente [redacted], consente di ritenere accertato che al momento del sopralluogo:

- non vi era una idonea copertura giornaliera dei rifiuti con strato di materiale protettivo idoneo per spessore e caratteristiche. Sul punto la difesa dello [redacted] ha tentato di provare la impossibilità di procedere secondo quanto previsto nel contratto di appalto per ragioni relative al malfunzionamento dell'impianto e al tentativo di ovviare con la tufina. È sufficiente rilevare come dalle fotografie emerge che ampie superfici di rifiuti erano esposte direttamente agli agenti atmosferici e non erano coperte neanche da tufina.

- a differenza di quanto preteso dalla difesa dello [redacted] la situazione nella quale si rinveniva la discarica, sia per la mancata copertura dei rifiuti, sia per il dilavamento dei rifiuti che dal lotto 4 a seguito di piogge torrenziali erano caduti sul Lotto 1 e 2 formando un enorme lago di percolato, era tale che ben 8 pozzi avevano sfiorato i limiti tabellari. Si era altresì diffuso un forte lezzo percepibile dalla strada Brindisi-San Vito dei Normanni. Il nauseabondo odore veniva percepito dalle case vicine e la presenza di animali del tipo gabbiani era indice del fatto che i rifiuti non erano stati trattati, ma erano semplicemente in parte coperti con tufina giornaliera.

Ciò basta a ritenere integrato il fatto di reato da cui origina la responsabilità per il danno causato.

Quanto alla posizione e qualifica del Masillo, che la difesa vorrebbe del tutto estraneo alla gestione della discarica, valgono le seguenti osservazioni.

Con nota in data 21.4.2011, diretta al Comune di Brindisi, la [redacted] comunicava che a seguito delle dimissioni dell'ing. [redacted] era stato indicato nuovo Direttore tecnico, a partire dal successivo 1 maggio, il dott. [redacted].

È, inoltre, allegato agli atti il contratto di consulenza e progettazione in data 1.7.2014 con il quale la [redacted] conferiva all'[redacted], il cui rappresentante legale era, appunto, il [redacted], l'incarico di consulente per lo svolgimento dell'attività di responsabile tecnico della discarica [redacted], nonché di referente per la redazione delle progettazioni necessarie alla prosecuzione dell'attività della discarica.

Il contratto aveva validità fino al 31.12.2014 ed il consulente era indicato proprio nel [REDACTED]

Egli, quindi, aveva un incarico che non si limitava alla responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro, come preteso, essendogli state affidate, in diverse circostanze, mansioni di gestione della discarica.

Ciò premesso in punto di responsabilità, rileva la Corte che le questioni relative alla ammissibilità delle costituzioni di parte civile proposte dalla difesa del [REDACTED] risultano già oggetto di valutazione approfondita da parte del giudice di primo grado. In particolare in questa sede è sufficiente richiamare le argomentazioni a sostegno della ammissibilità di tutte le costituzioni, indicate dal Tribunale all'udienza del 26 giugno 2016.

Si ribadisce, inoltre, la totale genericità del sospetto secondo cui colui che si costituiva parte civile per Legambiente fosse effettivamente colui che era stato nominato presidente della citata società. Trattasi di assunto totalmente privo di supporto probatorio che non presenta alcun margine di accoglimento. L'appellante non ha addotto alcun elemento di fatto che induca a dubitare che non vi sia corrispondenza fra i due soggetti, pur gravando sulla sua persona il relativo onere.

Quanto alle richieste risarcitorie delle associazioni, deve ricordarsi – conformemente alla Giurisprudenza di legittimità, in Sez. U, **Sentenza n. 38343 del 24/04/2014** – che “È ammissibile la costituzione di parte civile di un'associazione anche non riconosciuta che avanzi, "iure proprio", la pretesa risarcitoria, assumendo di aver subito per effetto del reato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, consistente nell'offesa all'interesse perseguito dal sodalizio e posto nello statuto quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione, con la conseguenza che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione di un diritto soggettivo inerente la personalità o identità dell'ente. (Nella specie, la Corte ha riconosciuto la legittimazione a costituirsi parte civile dell'associazione "Medicina Democratica - Movimento per la salute - Onlus", che persegue statutariamente lo scopo di tutelare la salute dei lavoratori nell'ambiente di lavoro, in un processo riguardante il decesso di alcuni dipendenti a causa della violazione delle norme di prevenzione degli infortuni).

Il giudice di primo grado ha, in effetti, riconosciuto un risarcimento di un danno diverso da quello del danno ambientale (e cioè il danno derivante connesso al discredito derivante dal mancato raggiungimento del loro fine istituzionale), così emettendo una pronuncia insuscettibile di modifica.

In particolare, ha chiarito il Tribunale, nel caso in esame la vicenda relativa alla cattiva gestione della discarica era stata oggetto anche di una interrogazione parlamentare, così risultando evidente che secondo un ragionamento presuntivo assolutamente condivisibile, il fatto in esame abbia provocato un danno alla reputazione delle associazioni.

Considerazioni dello stesso tenore possono farsi per il comune di San Vito dei Normanni che ha subito un danno all'immagine a causa del degrado ambientale causato dalla discarica, in considerazione della vicinanza territoriale alla stessa.

Con riferimento infine alle richieste risarcitorie di [REDACTED] cittadino privato, deve rilevarsi come questi ha provato di essere proprietario di un'abitazione che sorge a poca distanza dalla discarica e di subire costantemente le conseguenze della sua cattiva gestione, tanto da non poter neanche aprire le finestre per l'odore nauseabondo.

Ciò basta a legittimarlo alla costituzione di parte civile e al diritto al risarcimento del danno. Sul punto deve ricordarsi che la Suprema Corte (Sezione terza 20 gennaio 2020 numero 1997) ha condivisibilmente precisato che è senz'altro legittimato a costituirsi parte civile il cittadino che non si dolga del degrado dell'ambiente in generale, ma faccia valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, quali cespiti attività e diritti soggettivi individuali, in conformità alla regola generale posta dall'articolo 2043 cc. E ciò è esattamente quanto ha fatto nel corso del giudizio il [REDACTED]

Del tutto generico, poi, è l'assunto secondo cui mancherebbe un collegamento logico fra il reato e il danno lamentato dalle parti civili.

Non sia superfluo ricordare che il reato attiene alla illecita gestione della discarica di [REDACTED], da cui è derivato un prevedibile danno all'ambiente. Questo grava sulla intera collettività, sulle associazioni che perseguano quel fine statutario, sugli enti appartenenti a quello specifico territorio e su quanti lamentino un danno ad uno dei diritti soggettivi (quali il diritto alla salute) derivante dalla sua illecita gestione.

Per tali ragioni la impugnata sentenza va riformata in punto di condanna, ma va confermata quanto alle statuizioni civilistiche.

Il carico di lavoro giustifica la riserva della motivazione nel termine indicato in dispositivo.

PQM

La Corte, letto gli artt. 605 cpp in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi in data 9.1.2020 appellata da [REDACTED] dichiara non doversi procedere nei loro confronti in ordine al reato a loro carico ritenuto perché estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civilistiche.

Condanna gli imputati in solido al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore delle parti civili liquidate, queste ultime, in euro 1500,00 oltre


rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, per ciascuna.

Termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Lecce, 30.5.2022


**Il consigliere est.**

**Dr.ssa Antonia Martalò**



**Il Presidente**

**Dr. Nicola Lariccia**



*(Dr. Avv. Angelo ORLANDO)*

